

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

59° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 9
PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i>	2
RECCIA (<i>Forza Italia</i>)	7

I lavori hanno inizio alle ore 15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione:

RECCIA, CUSIMANO, VALENTINO. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che il 21 luglio 1998 è stato emanato un decreto concernente l'etichettatura della mozzarella da parte del Ministro per le politiche agricole;

che tale decreto offre la possibilità di inserire nel logo la dicitura di «latte di bufala» ad eguale dimensione del nome «mozzarella»;

che ciò è fuorviante e nocivo alla denominazione di origine protetta «mozzarella di bufala campana»;

che i consumatori possono essere tratti in inganno da dizioni similari;

che tutto ciò sarebbe di nocumento all'intero indotto agro-industriale caseario del territorio «mozzarella di bufala campana» che va da Fondi alla Capitanata di Foggia;

che l'intera economia agricola della provincia di Caserta sarebbe gravemente compromessa,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuna la revoca di tale provvedimento vista l'insoddisfazione e la paura di nuove povertà di tutto il mondo agricolo campano.

(3-02244)

PINTO, *ministro per le politiche agricole.* Signor Presidente, onorevoli senatori, considero sostanzialmente preziosa l'occasione che mi viene offerta per un chiarimento in ordine ad un problema che ha sollevato, prima ancora addirittura della pubblicazione del decreto, una serie di reazioni, non tutte giustificate, a mio avviso dovute anche a scarsità di puntualità dell'informazione. Per questo, e di ciò, signor Presidente, le chiedo scusa e chiedo scusa anche agli onorevoli senatori, la mia risposta, anche con riguardo all'oggettiva serietà della questione, oltre che all'autorevolezza degli interroganti, sarà molto diffusa e articolata. Le consegnerò poi una relazione che rappresenta il punto di riferimento anche delle mie considerazioni, e questo per rendere più completo il momento espositivo rispetto a questo problema.

La prima cosa che mi permetto di osservare è che credo sia non utile, ma necessario, fondamentale, proprio per corrispondere all'esigenza della

chiarezza, richiamare in via preliminare l'evoluzione avutasi sul significato identificativo del termine «Mozzarella», nonché delle norme di designazione dei prodotti ottenuti con la procedura tecnologica di prodotto fresco a pasta filata. I produttori ed anche i consumatori tradizionali del prodotto «Mozzarella» un tempo attribuirono a tale termine il significato di individuazione di un formaggio fresco a pasta filata prodotto esclusivamente con latte di bufala. In tempi successivi si verificò che la mozzarella fu prodotta anche con latte vaccino con o senza aggiunta del latte di bufala. Questa procedura fu utilizzata, in quanto non era consentita, da produttori che non ho difficoltà a definire di pochi scrupoli e ha iniziato a costituire concorrenza sleale nei confronti dell'autentico prodotto «Mozzarella», ottenuto cioè esclusivamente con latte di bufala. Questo perché è assai nota la differenza che esiste tra i due tipi di latte: il latte di bufala è notoriamente più costoso e anche più pregiato del latte di vacca e conferisce caratteristiche e connotazioni specifiche alla produzione del tradizionale formaggio fresco a pasta filata.

Di fronte a tale concorrenza, che prima ho definito sleale, i produttori di mozzarella realizzata con solo latte di bufala richiesero la protezione di tale prodotto che, ovviamente, affinché fosse differenziato, ma anche identificabile dal consumatore, fu designato come «Mozzarella di Bufala». Ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, fu quindi attivata la protezione del prodotto «Mozzarella di Bufala» come formaggio tipico ottenuto esclusivamente con latte di bufala. Tale protezione fu concretizzata con il decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1979.

Credo non sia inutile, anzi gioverà ai fini della comprensione non agevole del processo normativo al quale faccio riferimento, precisare che il riconoscimento della denominazione per il formaggio tipico ha avuto il significato di proteggere il prodotto ottenuto con latte di bufala rispetto al prodotto ottenuto prevalentemente o solamente con latte di vacca; inoltre, con tale decreto sono state anche attivate norme di produzione specifiche. Tuttavia, essendo la regolamentazione del prodotto tipico sganciata da ogni limitazione di area territoriale di produzione, derivò che la «Mozzarella di Bufala» protetta con la regolamentazione del tipico poteva essere prodotta su tutto il territorio italiano. Resta assodato, in ogni caso, il fatto che sul mercato esistevano contemporaneamente due tipi di formaggio con denominazione «Mozzarella»: il formaggio tipico «Mozzarella di Bufala» e quello generico «Mozzarella», prodotto con latte di vacca o misto. Peraltro, i produttori che nel frattempo avevano iniziato o continuato a produrre «Mozzarella» con latte di vacca o comunque con modalità diverse da quelle fissate nel decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1979, ottennero – e questo è un nodo molto importante che mi permetto di segnalare all'attenzione degli onorevoli senatori – nel 1987 un decreto del Presidente della Repubblica, in data 13 aprile 1987, con il quale espressamente si consentiva che pure in presenza del formaggio tipico «Mozzarella di Bufala» si potesse contemporaneamente utilizzare il termine «Mozzarella» per designare un prodotto gene-

rico a pasta filata fresco ottenuto in modo difforme rispetto a quello regolamentato con la denominazione tipica. Questo decreto ha sostanzialmente cristallizzato dal punto di vista legislativo la situazione ed in effetti ha impedito a decorrere dal 1987 ogni azione volta alla protezione del termine «Mozzarella».

Successivamente, essendosi localizzate meglio le strategie di protezione attraverso la più pregnante denominazione di origine (che è strumento di tutela diverso dal riconoscimento del prodotto tipico), con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 1993 si regolamentò la denominazione di origine relativa alla «mozzarella di bufala».

La denominazione di origine, rispetto al prodotto tipico, presenta due elementi innovativi, che sostanzialmente si identificano in uno solo, come chiarirò meglio successivamente: una delimitazione della zona di produzione da un lato e la collegata citazione del nome geografico rappresentativo dell'area di produzione stessa dall'altro.

Per tale esigenza il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1993 regolamentò un prodotto designato con la denominazione «Mozzarella di bufala campana», che interessava, appunto, la Campania ed alcuni comuni laziali, dall'Agro Pontino a parte della Ciociaria. Anche se la mia esposizione è resa complessa dal susseguirsi delle citazioni delle diverse disposizioni normative, mi auguro che risulti evidente che con la denominazione di origine «Mozzarella di bufala campana» (che nel 1993 era solo denominazione di origine controllata e solo nel 1996 è divenuta denominazione di origine protetta) si è protetta la produzione ottenuta nell'area campana, ed in quella immediatamente limitrofa, con il latte di bufala.

Non è però sfuggito agli attenti osservatori del sistema produttivo che il consumatore è da anni abituato ad identificare con la terminologia «mozzarella di bufala» il prodotto qualificato tipico; in tale situazione si avvertì il rischio di una confusione del consumatore potendosi erroneamente ritenere che l'espressione «Mozzarella di bufala» fosse sostanzialmente identica alla dizione «Mozzarella di bufala campana». L'identificazione dei due prodotti poteva ingenerare confusione nel consumatore che comprando il prodotto denominato «mozzarella di bufala» poteva ritenere di comprare mozzarella campana, ossia un latticino la cui produzione era protetta con la denominazione di origine controllata; da qui l'importanza dell'aggettivo «campana», che individua l'area territoriale d'origine del prodotto.

Come ho prima accennato, in sede di applicazione del regolamento CE 2081/92, tale denominazione successivamente si è giovata del riconoscimento di denominazione di origine protetta (DOP) con il regolamento CE 1107/96, emanato a luglio.

A tutti gli operatori del settore, ed ovviamente anche al Ministero che a questo fenomeno deve prestare attenzione, si pose il problema di evitare che il prodotto generico «Mozzarella» fosse designato con la dizione «Mozzarella di bufala» poichè si nutriva, appunto, la preoccupazione

che l'uso di tale espressione potesse danneggiare la mozzarella di bufala campana.

La pratica ha dimostrato che l'obiettivo di evitare l'uso di questa definizione per le mozzarelle prodotte al di fuori della Campania era estremamente difficile da conseguire e, sul piano legislativo comunitario, addirittura impossibile, in quanto i due termini, «mozzarella» e «bufala» sono entrambi generici e non soggetti a restrizione di utilizzo: non si può vietare l'uso del termine, ormai diffuso, di «Mozzarella» nè di quello di «bufala», se il prodotto cui si riferiscono è derivato dal latte di quella determinata specie animale.

Infatti – come ho ricordato – l'uso del termine «Mozzarella» era già stato autorizzato con il decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 1987, ed il termine «bufala» rappresenta un nome di specie animale di disponibilità universale. In ogni caso il rischio – cui più volte ho fatto riferimento – di una confusione indusse una resistenza da parte dell'amministrazione rispetto all'uso generalizzato congiunto di questi termini.

A tale proposito giova ricordare che il decreto ministeriale del 21 luglio 1998 non è nato per un capriccio del Ministro o dell'amministrazione, come emerge, innanzi tutto, da un attento esame dei due articoli che lo compongono; poichè la mia esposizione è già lunga e complessa mi limito però ad un aspetto che mi sembra particolarmente importante sottolineare: prima dell'emanazione di questo decreto si sono svolte innumerevoli riunioni presso il Ministero e presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle quali hanno partecipato i rappresentanti di tutte le categorie (mi riferisco ai produttori ed ai trasformatori e, per quanto concerne i primi, non soltanto a quelli della regione interessata) ed anche i rappresentanti della regione Campania. È stato sottoscritto un documento (che metterò a disposizione degli onorevoli senatori) nel quale le parti interessate hanno dichiarato la pienezza del loro assenso rispetto al provvedimento che stava per essere adottato. Il decreto del 21 luglio 1998 riproduce esattamente lo schema che è stato oggetto di tali approfondimenti e verifiche e che è stato accettato da tutti gli organismi interessati, fra i quali desidero citare anche l'apposito consorzio di tutela del prodotto «Mozzarella di bufala».

Come risulterà ancora più chiaro dalla lettura della relazione che lascio a disposizione dei senatori, prima dell'adozione di questo provvedimento il Ministero, e quindi chi ha l'onore di parlarvi, tentò di ricorrere ad una formula diversa, sempre nell'intento di salvaguardare un prodotto prestigioso quale la mozzarella di bufala, in particolare quella che aveva ottenuto la denominazione di origine protetta. Nel febbraio del 1997, infatti, venne emanato un decreto con il quale si stabiliva che la mozzarella prodotta fuori del territorio campano poteva definirsi esclusivamente «mozzarella prodotta con latte bufalino», o meglio, la formula adottata era: «formaggio fresco a pasta filata prodotto con latte bufalino».

Senonchè, avverso tale provvedimento si attivarono, come d'altronde – lo voglio affermare in questa sede autorevolissima – non potevano non attivarsi, una serie di iniziative che contrastarono il decreto medesimo. La documentazione relativa è a disposizione degli onorevoli senatori; accenno

soltanto che questo provvedimento non ebbe vita nè facile nè lunga: vi furono immediatamente delle richieste di intervento da parte dell'Unione europea e di alcuni produttori dissenzienti che operavano, ovviamente, in regioni diverse dalla Campania, quali la Lombardia, la Toscana e la Sardegna. Non mancarono inoltre impugnative a livello nazionale e malgrado i chiarimenti che il Ministero fornì in larga misura, dopo ogni possibile approfondimento, nel tentativo di difendere il proprio provvedimento, avvennero episodi che non era possibile ignorare: sia il TAR della Lombardia, sia la notifica di un parere motivato della Commissione Europea (che, come tutti sapete, è da considerarsi come l'inevitabile avvio di una procedura di infrazione), sia, addirittura, un'ordinanza del Consiglio di Stato. Tutto ciò determinò la necessità di abrogare il decreto adottato dal Ministro nel febbraio del 1997 e di adottare conseguentemente un nuovo decreto ministeriale, come infatti è avvenuto il 21 luglio 1998, a seguito delle consultazioni e degli approfondimenti cui ho fatto riferimento.

Voglio però anche aggiungere, questo a tranquillità degli onorevoli senatori, che non è affatto vero, non è esatto che il provvedimento abbia di punto in bianco autorizzato per la mozzarella prodotta fuori del territorio campano l'uso della stessa dizione. Dice l'articolo 1 del decreto ministeriale del 21 luglio 1988 che nell'etichettatura di formaggi freschi a pasta filata derivati da solo latte di bufala che utilizzino per la loro designazione il termine «Mozzarella» o analoghi, ma non recanti la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala campana», non è consentito l'utilizzo della denominazione «Mozzarella di Bufala» (con ciò si tiene conto della preoccupazione degli onorevoli interroganti) ma è consentito indicare esclusivamente, anche se nello stesso campo visivo, la denominazione di vendita «Mozzarella», unitamente alla specificazione «latte di bufala», a condizione che i singoli termini «Mozzarella» e «latte di bufala» vengano riportati non solo in caratteri di eguali dimensioni, ma che tra l'un termine e l'altro compaia l'indicazione di un nome di fantasia, o ragione sociale, o marchio depositato dal fabbricante. Questo per evitare che insorgesse nel consumatore e nell'acquirente confusione nell'ambito dei due tipi di mozzarella.

Come se non bastasse, l'articolo 2, proprio allo scopo di assecondare la giusta preoccupazione che gli onorevoli interroganti hanno formulato, aggiunge e precisa: «Al fine di evitare ogni forma di evocazione della denominazione di origine protetta, con conseguente confusione del consumatore, sulle confezioni dei prodotti di cui all'articolo 1 non può figurare la riproduzione o imitazione del logo recante la testa di bufala di cui all'allegato A, in quanto parte integrante della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala campana». Quindi non era possibile inserire segnali che nel logo riproducessero, sia pure lontanamente, la testa di bufala che contrassegna l'identificazione della «Mozzarella di Bufala campana».

Andando oltre, fino allo scrupolo, c'è l'ultimo comma dell'articolo 2 che recita: «Per la medesime motivazioni, le indicazioni dei nomi di fan-

tasia, o ragioni sociali, o marchio depositato, non devono fare riferimento all'accezione geografica della denominazione protetta», cioè non si può mettere Napoli, non si può mettere Caserta, non si può mettere Aversa, non si può mettere il Vesuvio, non si può mettere via Carracciolo, nè riferimenti scritti alla specie dell'animale bufala.

Signor Presidente, concludo ringraziandola della facoltà che mi ha concesso di spingermi oltre i termini di una normale risposta ad una interrogazione. Sorge qui un'ultima annotazione che non fa parte della risposta, ma che il Presidente mi consentirà. Va rilevato che per tutta una serie di prodotti (parliamo della mozzarella campana e di qualunque altro prodotto) la denominazione d'origine protetta non può essere considerata un punto di arrivo, un riconoscimento, quasi sia un traguardo che si taglia. Deve essere considerata, invece, un momento di avvio perchè oggi un prodotto così prestigioso può conservare ed accrescere capacità di commercializzazione anche e soprattutto fuori del nostro paese se presenta e migliora le proprie caratteristiche di qualità. Chi invece si illude che il riconoscimento del DOP di per sè abiliti alla produzione di qualunque tipo di mozzarella che non risponda alle esigenze del consumatore, che è il vero giudice implacabile di ogni prodotto, probabilmente è sulla strada sbagliata. Quindi mi auguro che ogni prodotto, in qualunque parte del territorio veda la luce, sia oggetto non soltanto del rispetto delle pratiche trasparenti e di fedeltà a quanto promesso, ma assicuri anche, in una realtà come quella della Campania, per riferirmi alla realtà di cui abbiamo parlato, con tanti problemi che essa ha, una prospettiva di miglioramento della fase di commercializzazione e di diffusione del prodotto sul territorio.

RECCIA. Signor Ministro, resto perplesso per quanto lei ha detto. E resto non solo insoddisfatto, ma anche preoccupato, amareggiato, perchè forse non si è reso conto nemmeno lei che attraverso la sua esposizione ha evidenziato i pericoli, le aggressioni che un termine che potrebbe sembrare insignificante ha causato in tutti questi anni. È vero che la colpa potrebbe essere dei contraffattori, di coloro i quali non utilizzavano solamente il latte bufalino al cento per cento, così come era dovuto per la storia, per l'esperienza di secoli di dedizione ad un prodotto che era frutto del lavoro e dell'inventiva di un'area abbastanza circoscritta. Non a caso nella storia dello spettacolo, della cultura si parla di mozzarella aversana e non a caso i capi bufalini oggi esistenti in Italia sono al novanta per cento nell'area cosiddetta DOP.

Signor Ministro, lei ha detto che la nostra interrogazione era incompleta, ma si è dimenticato di un altro dato, si è dimenticato del decreto del Ministro dell'agricoltura del 1994 che ha esteso la denominazione di «Bufala Campana» anche alle zone della Capitanata e di Foggia. Man mano si è verificata tutta una serie di aggressioni ad un termine che in sè e per sè apparentemente sembra o sembrerebbe non essere di rilievo; invece la produzione normativa è andata avanti negli anni solo favorendo di fatto chi ha usurpato, traendone vantaggi, il termine «Mozzarella».

E allora, signor Ministro, resto preoccupato per una serie di cose, e soprattutto mi preoccupo del fatto che questo Ministero non dialoga con le Commissioni competenti della Camera e del Senato.

Mi preoccupo, signor Ministro, perchè il suo Ministero molte volte è più attento alla «finestra» che alla «porta»: infatti lo stesso giorno in cui lei vedeva pubblicare il suo decreto, la Commissione agricoltura della Camera dei deputati approvava un provvedimento che conteneva una definizione del termine «mozzarella» completamente diversa da quella sancita nel decreto. Mi domando: come mai ciò è avvenuto? Come mai il suo Sottosegretario non era a conoscenza di tutto ciò? Come mai i componenti della Commissione agricoltura della Camera dei deputati non erano a conoscenza di questo fatto?

Signor Ministro, vi è un altro aspetto ancora più preoccupante. Fino adesso si è discusso solamente di una guerra interna, che si svolge in un ambito comunque ristretto, perchè dei 200.000 capi esistenti in Italia 190.000 si trovano nell'area – che lei ha delineato ed io preciso – che si estende dalla pianura pontina alla Capitanata di Foggia: le dispute relative ai termini «mozzarella di bufala» e «mozzarella di latte di bufala» interesserebbero quindi solo quest'area geografica perchè gli altri 10.000 capi non fanno testo e non sono in grado di arrecare concorrenza alle produzioni del suddetto territorio. Vi è però un altro dato che ci preoccupa maggiormente: il giorno 15 settembre la Commissione europea ha cambiato la classificazione della commercializzazione dei bufali. Fino ad oggi era vietato importare in Italia anche un solo capo, anche grazie al Ministero della sanità che aveva contribuito ad impedire che le razze italiane venissero contaminate: abbiamo infatti un gioiello, la bufala italiana, che è una bufala mediterranea, ma con alcune specificità

Con il cambio di classificazione operato il giorno 15 settembre non vi è più la nomenclatura combinata dei bovini da una parte e degli altri bovidi dall'altra, ma una classificazione unica che consente la penetrazione nel territorio nazionale di bufale provenienti da ogni parte d'Europa. Diverrà quindi difficile arginare, ad esempio, il traffico delle bufale rumene che vengono classificate come bufale italiane.

Ciò che mi preoccupa molto è che la continua aggressione che viene condotta ai danni dell'economia agricola nazionale, da parte di soggetti che hanno un nome ed un cognome, possa trovare poi complicità e rispondenza all'interno degli organismi italiani ed anche europei. A tale proposito, signor Ministro, non accettiamo nemmeno la classificazione del latte in relazione al grana padano. Si tratta di attacchi indiscriminati che provengono da più parti per distruggere, nella cosiddetta economia globale, quelli che erano e sono i gioielli dell'economia agricola nazionale.

Signor Ministro, credo che lei debba tenere conto di tutto ciò e ritirare quanto prima il provvedimento da lei emanato, che non dà soddisfazione a nessuno, anche considerato che sarà a giorni impugnato dalla presidenza della provincia di Caserta e che il Ministero della sanità sta per emanare un proprio atto che va nella direzione opposta al suo.

Credo che, anche per ritrovare un po' di serenità, dovrà convenire con me che quel provvedimento è frutto di manovre che non vanno nella direzione della salvaguardia di un prodotto: non stiamo infatti parlando solamente di problemi di salubrità, ma dell'economia di una zona, di un indotto produttivo e di una filiera che è in grado oggi di assicurare il lavoro ed il reddito a tantissimi operatori, che vanno dai contadini, agli addetti alle attrezzature di alta tecnologia, ai produttori fino ai gestori degli esercizi commerciali; si tratta di un prodotto che ha oggi, grazie alla storia, alla tradizione ed alla capacità inventiva e produttiva degli operatori, un grande mercato nel mondo, dal Giappone, agli Stati Uniti, al centro Europa.

Non siamo più un'economia povera, non dovremmo esserlo, ma purtroppo ci accorgiamo che sono in atto tanti tentativi per renderci sempre più poveri. Signor Ministro, per tutti questi motivi ritengo che lei non abbia operato nella giusta direzione: il suo provvedimento in un certo modo, come tanti altri, va contro l'economia agricola italiana.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

